

**Ordine Ingegneri**

**Da:** Inarsind [info@inarsind.it]  
**Inviato:** giovedì 19 gennaio 2006 9.07  
**A:** Info@inarsind.it  
**Oggetto:** l: Dichiarazione ex art. 105, comma 4, DPR 554/99

Roma, 19 gennaio 2005

Ai Sindacati Provinciali e Interprovinciali aderenti a InArSind  
 e p.c. Ai Delegati all'Assemblea Nazionale  
 Ai Componenti del Comitato Nazionale  
 Ai Componenti dei Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti  
 Al Comitato di Redazione "INARSIND"

Con la presente si inoltra, per opportuna conoscenza, mail ricevuta dal nostro partner AEC.  
 Cordiali saluti.

La Segreteria InArSind

-----  
 00199 Roma - Via Salaria n. 292  
 tel. 06 854 97 96 fax 06 858 303 08  
 e-mail : info@inarsind.it

---

**Da:** AEC S.p.A. Lloyd's Correspondent [mailto:info@merloni.net]  
**Inviato:** giovedì 12 gennaio 2006 11.16  
**A:** AEC S.p.A. Lloyd's Correspondent  
**Oggetto:** Dichiarazione ex art. 105, comma 4, DPR 554/99

Gentili Signori,

inviando in allegato la circolare in oggetto pregandoVi di darne la massima diffusione tra i Vostri iscritti, associati ed agli uffici interessati.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti  
 Micaela Cicolani

\*\*\*\*\*  
 AEC S.p.A. - Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni  
 Corrispondente dei Lloyd's di Londra IT 431  
 Sede legale e Direzione Generale : Roma - Piazza delle Muse n. 7  
 Tel. : +39/06/85332.319 - Fax : +39/06/85332.339  
 Filiale di Milano : Via Conservatorio n. 22  
 Tel. : +39/02/7729.7530 R.A. - Fax : +39/02/7729.40  
 e-mail : [cicolani@merloni.net](mailto:cicolani@merloni.net) - Website : <http://www.merloni.net>  
 Iscritta all'AIBA - Associazione Italiana Broker di Assicurazioni  
 Iscritta all'ILlca - Italian Lloyd's Correspondents Association

19/01/2006

**Roma, 11 gennaio 2006**

**Alle Stazioni Appaltanti  
Ai Consigli Nazionali dei Professionisti  
Agli Ordini Nazionali dei Professionisti  
Ai Collegi Nazionali dei Professionisti  
Alle Associazioni dei Professionisti  
Alle Società di Ingegneria  
Alle Imprese di Costruzioni attestate SOA  
Ai colleghi Broker e Agenti di Assicurazione  
Loro sedi**

**Oggetto : Dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.**

Gentili Signori,

come noto, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (con nota dell'Ufficio Affari Giuridici del 14.5.2004, prot. 20175/04/segr. – Vedi allegato 1), accogliendo una apposita richiesta dell'OICE, aveva precisato nel 14 maggio 2004 che "le stazioni appaltanti pur non potendo pretendere la dichiarazione di impegno in sede di gara, devono, invece, richiederla ai sensi dell'art. 105, comma 4 al momento della stipula del contratto".

In tal senso la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, successivamente al maggio 2004, aveva provveduto alla modifica delle relative parti dei "Bandi-tipo" presenti sul sito [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it) che, prima di quella data, prevedevano che l'offerta dei concorrenti fosse corredata dalla dichiarazione in questione, richiedendola, quindi, implicitamente in fase di gara.

Nonostante la nota dell'Ufficio Affari Giuridici del 14.5.2004, molte stazioni appaltanti hanno continuato a richiedere fino ad oggi le dichiarazioni suddette in fase di gara ed in particolare alcune di esse le richiedono corredate di autentica notarile e poteri di firma, pena l'esclusione dalla gara provocando sia ai partecipanti alla gara che, indirettamente, alla scrivente Società quale Broker di assicurazioni e Corrispondente autorizzato dei Lloyd's specializzato nelle polizze di Responsabilità Professionale legate alla

legge Merloni, un inutile appesantimento degli oneri amministrativi.

Appesantimento, ricordiamo, che risulta contrario alla regola, riconducibile al più generale principio costituzionale di buon andamento della P.A., che vieta di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie esigenze dell'istruttoria (art. 1, comma 2, legge 241/1990).


A seguito del perdurare di tale anomala applicazione dell'art. 105 comma 4 del DPR 554/99, la nostra Società ha ritenuto di voler inviare una specifica comunicazione (vedi allegato 2) all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in cui ha denunciato il perseverare delle stazioni appaltanti nella suddetta richiesta richiedendo un intervento della stessa Autorità.

Anche a seguito di tale comunicazione, lo scorso 30 novembre, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emanato un comunicato in cui viene chiarito inequivocabilmente che la dichiarazione in oggetto ***“deve essere presentata dal progettista alla data dell'affidamento dell'incarico, che coincide con quella della sottoscrizione del contratto”***.

Nella speranza di vedere risolto il problema evidenziato, certi di un Vostro concreto interesse, Vi trasmettiamo il Comunicato in questione (vedi allegato 3) pregandoVi di darne la massima diffusione tra i Vostri iscritti ed associati.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Il Presidente  
Fabrizio Callarà



Spett.le  
Autorità per la Vigilanza  
sui Lavori Pubblici  
Via di Ripetta, 246  
00186 Roma

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.

Premesso che:

1. ai sensi del DPR 554/99 ex art. 105, comma 4 " *Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario*";
2. ai sensi del DPR 554/99 ex art. 105, comma 4 la dichiarazione in questione deve essere presentata dal progettista alla data della stipula dell'incarico che non può che coincidere con quella della sottoscrizione del contratto;
3. il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (con nota dell'Ufficio Affari Giuridici del 14.5.2004, prot.

20175/04/segr.), accogliendo una apposita richiesta dell'OICE, ha precisato che "le stazioni appaltanti pur non potendo pretendere la

dichiarazione di impegno in sede di gara, deve, invece, richiederla ai sensi dell'art. 105, comma 4 al momento della stipula del contratto" (vedi allegati n.1 e 2) ed ha inoltre affermato che si sarebbe provveduto alla modifica delle relative parti dei "Bandi-tipo" (presente nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici <http://www.autoritalavoripubblici.it/>) che, viceversa, prevedevano che l'offerta dei concorrenti fosse corredata dalla dichiarazione in questione, richiedendola, quindi, implicitamente in fase di gara;

4. l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha effettivamente apportato la sopra menzionata modifica al "Bando Appalto servizi tecnici di importo pari o maggiore ad Euro 100.000,00" nella Sezione III 1.1. (presente nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici <http://www.autoritalavoripubblici.it/>)
5. ad oggi molte Stazioni Appaltanti continuano a richiedere in fase di gara le dichiarazioni suddette ed in particolare alcune di esse (in particolare ANAS) richiedono detta dichiarazione corredata di autentica notarile e poteri di firma, pena l'esclusione dalla gara.
6. La scrivente Società, in qualità di broker di assicurazioni Corrispondente autorizzato dei Lloyd's e Consulente di alcune tra le maggiori Associazioni e Consigli Nazionali, riceve a tutt'oggi, in fase di gara, numerose richieste di lettere di impegno ex art. 105, comma 4, DPR 554/99 alcuna delle quali con autentica notarile

Si chiede a codesta Autorità l'adozione di tutti gli interventi e/o provvedimenti consentiti dalla legge così da evitare che le Stazioni Appaltanti continuino a richiedere le dichiarazioni in questione in fase di gara anziché, come previsto dalla legge, **"in fase di sottoscrizione del contratto"**.

Tali provvedimenti sono necessari per evitare ai partecipanti ad una gara sia l'esclusione dalla gara stessa, sia un appesantimento degli oneri amministrativi.

Tale ultimo aspetto riteniamo sia contrario alla regola, riconducibile al più generale principio costituzionale di buon andamento della P.A., che vieta di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie esigenze dell'istruttoria (art. 1, comma 2, legge 241/1990).

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

**Fabrizio Callarà**  
**Presidente**